CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 24 febbraio 2006, n. 4252

La ratio della norma che dispone l'incompatibilità per lite pendente consiste nell'esigere che l'amministratore eserciti la sua funzione senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta sia orientata a tutelare il proprio interesse contrapposto a quello dell'ente.

Omissis.

Fatto. L'01.09.2004 ..., eletto consigliere provinciale a ... nelle elezioni del giugno precedente, propose opposizione alla deliberazione del ... di quel Consiglio, che lo aveva dichiarato decaduto dalla carica in quanto era in corso una lite con l'Amministrazione provinciale, per una opposizione ad ordinanza - ingiunzione che gli aveva inflitto la sanzione amministrativa di Euro 164.103,15 per la violazione di prescrizioni relative alla attività di una cava.

Omissis.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo il ricorrente rileva che la interpretazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, data dalla sentenza impugnata, sia difforme dalla *ratio legis*, in quanto priva della valutazione della reale condizione di parte del procedimento, in relazione alla natura della lite, essendosi ritenuta sufficiente la mera pendenza di essa, senza alcuna considerazione sull'indefettibile presupposto della "concreta contrapposizione di parti, ossia di una reale situazione di conflitto".

La Corte Territoriale, al contrario, movendo dalla ragione sostanziale della incompatibilità, consistente nella esigenza che il consigliere eserciti la sua funzione senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta sia orientata a tutelare il proprio interesse, contrapposto a quello dell'ente, situazione che si realizza nei procedimenti civili ed amministrativi in cui gli strumenti processuali consentono alle parti di influire sull'andamento e finanche sull'esito della lite, ha considerato esistente quel conflitto, essendo la Provincia l'autore del provvedimento sanzionatorio e il ... il destinatario dello stesso.

Ha aggiunto che non è la natura pubblica dell'interesse in giuoco che possa escludere la incompatibilità, perché tali sono gli interessi coinvolti nelle liti amministrative, incluse quelle che comportano incompatibilità.

A fronte di tale motivazione e del fatto che parti, formali e sostanziali, del processo furono, in relazione all'oggetto della controversia, sono la Provincia ed il ricorrente, l'affermazione che tanto non valga ad integrare una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, resta un mero assunto, che, privo come è di argomentazioni volte a specificarne le concrete ragioni, rende la censura persino inammissibile. *Omissis*.